



**Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati**

presso  
Ministero della Giustizia

Prot n° 0013135 del 06/12/2013

Serv. MB... Area 4  
Rif. del  
Allegati:

Ai Signori Presidenti dei  
Consigli dei Collegi Geometri e Geometri  
Laureati

Ai Signori Presidenti dei  
Comitati Regionali dei Geometri e Geometri  
Laureati

Ai Signori  
Consiglieri Nazionali

Ai Dirigenti di Categoria

Alla Cassa Italiana Previdenza ed  
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

**LORO SEDI**

Oggetto: Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza – D.Lgs. n. 81/2008 -  
Interpello

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile, sul sito internet [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), l'interpello N. 10/2013 – Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – con la risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, D.M. 10/03/1998.

Nello specifico, il quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri è duplice: chiede di sapere se gli ingegneri abilitati ai sensi della L. n. 818/1984 e s.m.i (D.Lgs. n. 139/2006) possano ricoprire il ruolo di formatori nelle aziende a rischio medio e basso e, in caso affermativo, se i medesimi soggetti siano abilitati a rilasciare attestati di frequenza validi agli effetti della documentazione e formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.

Piazza Colonna, 361  
00187 Roma

Tel. 06 4203161  
Fax 06 48912336

[www.cng.it](http://www.cng.it)  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

C.F. 80053430585



2° foglio – segue pagina

del ..... Prot. N° .....

Prot n° 0013135 del 06/12/2013

A tale proposito, la Commissione per gli Interpelli dichiara che la materia è disciplinata dal D.M. 10/03/1998, attualmente in corso di revisione, il quale non prevede “né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore agli addetti all’emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della L. n. 818/1984 possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza”.

Di conseguenza si ritiene, per analogia a quanto sopra esposto, ed in considerazione di quanto previsto dal D.M. Ministero dell’Interno 5 agosto 2011 recante “*procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D.Lgs. n.139/2006*”, art. 3<sup>i</sup>, che anche i geometri, come sopra abilitati, con competenza nella materia antincendio, possano formare gli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi e rilasciare i relativi attestati di frequenza.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Geom. Maurizio Savoncelli)

/bf

<sup>i</sup> Art. 3

Requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell’interno i professionisti iscritti negli albi professionali, di seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

omissis